

Allegato A

Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione buoni pasto elettronici dell'Azienda Servizi Pubblici SpA. CIG. 7789336B67

Premesse

L'Azienda Servizi Pubblici SpA (di seguito ASP SpA) provvede all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante l'erogazione di buoni pasto in forma elettronica da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all'art. 144, d.lgs. 50/2016. Il sistema dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato.

L'appalto è disciplinato dalle norme previste dal D.P.C.M. 18/11/2005 "Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa".

L'importo presunto del servizio per il biennio, inclusa la proroga di tre mesi, è pari a €.197.000,00. Il valore suddetto è puramente indicativo, essendo il numero dei buoni pasto soggetto a variazioni, per difetto o per eccesso, in base alle modifiche che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell'affidamento in oggetto.

Nessun onere per la sicurezza è a carico della S.A. e, pertanto, non si procede alla compilazione del DUVRI.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

In luogo del servizio di mensa aziendale, la S.A. eroga al proprio personale avente diritto un BUONO PASTO del valore facciale pari ad 5,29 euro, 2/3 del presunto costo parametrico di un pasto completo. Il prezzo a base di gara è rappresentato dal valore facciale del buono pasto pari a euro 5,29 (oltre IVA al 4%). La cifra di euro 5,29 sarà il riferimento per l'offerta economica e a questa cifra dovrà essere rapportata la percentuale di ribasso in fase di offerta

che, comunque, non può essere inferiore a **-8,00%** (sconto euro 0,423/cadauno). Qualora, a seguito di accordi interni alla S.A. con i propri dipendenti, il valore facciale del buono deve essere modificato, lo sconto offerto dall'appaltatore verrà applicato al nuovo valore netto stabilito.

Art. 2 – Durata dell'appalto

Il servizio riguarda la fornitura di buoni pasto per servizio sostitutivo di mensa del valore di € 5,29 (cinque/29), indicativamente per il periodo 1 marzo 2019 – 28 febbraio 2021. In ogni caso, su richiesta di ASP SpA, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni convenute, per ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. La richiesta dovrà essere inviata per iscritto al fornitore almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui ASP SpA, non intenda avvalersi di questa facoltà, il fornitore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità.

Art. 3 - Modalità e luogo di esecuzione del servizio

3.1 Il servizio dovrà essere espletato attraverso una rete di esercizi (ristoranti; trattorie; selfservice; bar; alimentari; supermercati etc.), convenzionati con il fornitore ed autorizzati alla somministrazione di generi alimentari e bevande che svolgono le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che dagli esercizi di cui al precedente punto da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 nonché degli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalle leggi della regione Lazio in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

3.2 Il fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, dovrà garantire ed ASP SpA potrà verificare, per tutta la durata contrattuale, che almeno 20 esercizi convenzionati siano inderogabilmente situati entro un raggio di 10.000 metri dai Comuni in cui la società ASP SpA ha proprie sedi operative, ovvero:

- Comune di Ciampino
- Comune di Castel Gandolfo;
- Comune di Rocca Priora;
- Comune di San Cesareo;
- Comune di Zagarolo;
- Comune di Palestrina;
- Comune di Olevano Romano;

Tale standard dovrà essere mantenuto durante tutta la vigenza del contratto, anche sostituendo gli esercizi cessati con altri nel medesimo perimetro. Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del DPCM 18 novembre 2005. L'appaltatore deve garantire che il buono pasto consenta all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso.

Art. 4 - Modalità di prenotazione

4.1 La fornitura dei buoni pasto elettronici sarà effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice. Detti buoni pasto, saranno ricaricati mensilmente mediante il sistema informatico che verrà presentato dal concorrente e che sarà oggetto di valutazione tecnica secondo il quantitativo determinato negli specifici ordinativi da emettersi nel corso della validità dell'appalto e riferiti a ciascun dipendente.

4.2 La S.A. ordinerà, periodicamente, la quantità di buoni prevedibilmente occorrenti alle proprie necessità. Gli ordini saranno formulati all'appaltatore per posta elettronica o mediante il sistema informatico che verrà illustrato dal concorrente nell'offerta tecnica. I termini di consegna dei buoni decorreranno dalla data di trasmissione dell'ordine.

4.3 La consegna dei buoni pasto elettronici da parte della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire contestualmente alla richiesta effettuata dal competente ufficio della società ASP SpA e, comunque, ciascun dipendente al primo giorno di ogni mese dovrà avere caricati sul rispettivo buono elettronico il monte buoni pasto comunicato dalla società ASP SpA, riferito a quel mese; la richiesta è trasmessa a mezzo posta certificata oppure attraverso sistemi telematici resi disponibili dall'affidatario, senza oneri aggiuntivi per ASP SpA.

ASP SpA corrisponderà alla ditta appaltatrice la predetta somma, detratto lo sconto in percentuale indicato in offerta economica, oltre IVA di legge per ogni buono pasto (l'IVA è a carico di ASP SpA). Nel corso di vigenza del contratto ASP SpA potrà stabilire di modificare

il valore facciale del buono pasto. La Società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità.

Il buono pasto elettronico emesso dalla ditta aggiudicataria sarà utilizzato dai dipendenti di ASP SpA esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

Art. 5 - Condizioni di espletamento del servizio

5.1 Il valore nominale unitario del buono pasto presso gli esercizi commerciali convenzionati è di euro 5,29 (cinque/29), IVA compresa. I buoni pasto dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.

5.2 Qualora, a seguito di accordi interni alla S.A., il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale unitario dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. In tal caso l'appaltatore dovrà continuare a erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel contratto.

I buoni pasto con il valore nominale non più vigente saranno in tal caso restituiti e sostituiti con buoni pasto con il nuovo valore nominale.

5.3 Le carte elettroniche dovranno essere personalizzate per ASP SpA e riportare:

- La denominazione ASP SpA e il codice fiscale.
- La denominazione e il Codice fiscale della società di emissione.
- Il valore facciale.
- Il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 31/12 dell'anno successivo a quello di emissione.
- Il CIG di riferimento a questo appalto.
- Nome e Cognome del dipendente.
- Numero di matricola del dipendente.
- Il valore facciale unitario del buono pasto

Il concorrente, nell'offerta tecnica dovrà indicare:

- Le modalità e i tempi di consegna delle carte.
- Il sistema tempestivo di blocco delle carte nel caso di furto o smarrimento.

Per l'eventualità di mancato funzionamento del sistema informatico l'impresa aggiudicataria deve predisporre un sistema sostitutivo tramite moduli manuali, che consenta comunque la

rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto. L'impresa aggiudicataria deve comunque fornire all'ente appaltante tali dati in formato informatico evidenziando su tali report informatici le rilevazioni registrate manualmente e producendo ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi. La ditta aggiudicataria è a tal fine tenuta a fornire a tutti gli esercizi convenzionati i moduli cartacei per le predette registrazioni manuali.

5.4 Il buono pasto emesso dalla Ditta appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti della società ASP SpA, esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa e:

- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- non è cedibile a terzi;
- non è cumulabile;
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati.

5.5 La S.A. è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell' esercente e l' utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell' ente o dei fruitori dei buoni. I buoni pasto comportano l' obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l' eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, il Fornitore in entrambe le ipotesi dovrà emettere buoni pasto con "nuova scadenza" a partire dal 1 gennaio di ogni anno.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata ASP SpA da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.

ASP SpA non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la società aggiudicataria si impegna a tenere ASP SpA esonerata ed indenne da ogni pretesa. L'affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione. La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti ad ASP SpA e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria.

L'aggiudicataria dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata ASP SpA da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.

ASP SpA non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e l'aggiudicataria si impegna a tenere ASP SpA esonerata ed indenne da ogni pretesa. L'affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

Art. 6 - Erogazione del servizio

6.1 Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione.

6.2 La ditta aggiudicataria del servizio non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

Art. 7 – Fatturazione e pagamento

7.1 ASP SpA corrisponderà alla ditta appaltatrice il valore nominale dei buoni consegnati a cui verrà detratto lo sconto indicato in offerta, applicando al valore scontato l'IVA di legge.

7.2 Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati e relative ad ogni singolo ordine, verranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario.

Art. 8 – Obblighi della ditta affidataria

8.1 L'impresa affidataria dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) la ditta affidataria del servizio dovrà provvedere all'espletamento dello stesso con diligenza e regolarità. La società ASP SpA non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta appaltatrice si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa;
- b) il personale addetto ai servizi appaltati dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze della ditta. ASP SpA, pertanto, è esplicitamente sollevata da ogni obbligo

e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'impresa appaltatrice si obbliga a garantire l'applicazione della disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze, al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali;

c) per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico dell'impresa appaltatrice. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'impresa appaltatrice provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) la ditta aggiudicataria, all'inizio dell'appalto, dovrà trasmettere (o mettere disposizione) ad ASP SpA, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati, rispetto ai Comuni in cui ASP SpA ha le proprie sedi operative;

e) ASP SpA ha il diritto di restituire al fornitore i buoni pasto scaduti e non utilizzati, senza alcun aggravio di costi, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello di emissione. In tal caso, la ditta aggiudicataria procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, la ditta aggiudicataria, in alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni pasto scaduti.

ASP SpA, in alternativa, può richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni di nuova emissione.

Art. 9 - Subappalto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di legge. A questo fine, il concorrente deve dichiarare la volontà di ricorrere all'affidamento in subappalto mediante compilazione dell'apposita Sezione D della Parte II del DGUE, indicando le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nonché la terna di subappaltatori ai quali intende affidare tali prestazioni

Art. 10 – Penali

10.1 Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o di quanto previsto in sede di offerta darà luogo all'applicazione di una penale, che verrà irrogata su semplice comunicazione dell'amministrazione, senza ulteriore formalità. La ditta aggiudicataria potrà controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della nota di contestazione.

10.2 In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto, la ditta aggiudicataria verrà assoggettata, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penalità pari al 5% del valore facciale dei buoni oggetto di mancata, ritardata o irregolare consegna. Superato l'importo di euro 3.000,00 (TREMILA) corrisposto a titolo di penale senza che la società abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, ASP SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia e di chiedere il risarcimento dei danni.

10.3 Nel caso di errori nella composizione dei buoni pasto, l'impresa si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 gg. naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'errato accredito, senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo e con l'applicazione di una penale pari al 5% per ogni giorno oltre i 5 gg. di tolleranza, percentuale calcolata sul valore facciale dei buoni pasto oggetto di inesatte diciture.

10.4 Le penali saranno rimosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla ditta esecutrice del servizio.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

11.1 ASP SpA può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza, reiterata o di particolare gravità, delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

11.2 In particolare, ASP SpA ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nel caso che siano stati rilevati e contestati n. 5 ritardi nella consegna dei buoni pasto, ovvero nel caso in cui venissero riscontrati reiteratamente rifiuti all'accettazione dei buoni pasto da parte degli esercizi indicati come convenzionati.

11.3 Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla ditta fornitrice, sorge in capo ad ASP SpA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno

della impresa inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito da ASP SpA in conseguenza delle inadempienze accertate.

Art. 12 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

12.1 La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Art. 13 - Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione, nelle forme di legge. La cauzione, a semplice richiesta, viene rilasciata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in sede di sottoscrizione di contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte dell'Impresa Appaltante delle azioni che più riterrà opportune. Tale garanzia si intende estesa a tutti gli accessori e diritti consequenziali al debito principale e al corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto che verrà sottoscritto. Tale potere sarà esercitato con l'incameramento parziale o totale. Durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui l'ente appaltante abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Tale garanzia opererà per tutta la durata dell'appalto e verrà successivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e cesserà di avere effetto dalla data di emissione, da parte di ASP SpA, del certificato di regolare e avvenuta esecuzione delle forniture in conformità al contratto. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso scritto di ASP SpA. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo ovvero qualora la garanzia non sia prestata con le modalità sopra stabilite, ASP SpA avrà la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto.

Art. 14 - Recesso

E' facoltà di ASP SpA recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento del servizio eseguito e delle spese sostenute, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Restano intese le condizioni di cui all'art. 109 d.lgs. 50/2016. L'esercizio del diritto di recesso deve essere inoltrato da ASP SpA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede dell'aggiudicatario, ovvero al domicilio eletto, con preavviso di tre mesi.

Art. 15 - Oneri ed obblighi generali e spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria, oltre a quelli di cui al presente Capitolato, gli obblighi relativi alle spese di contratto e di registro, alle spese di bollo, in caso di registrazione.

Art. 16 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ASP SpA e l'impresa aggiudicataria è competente il Foro di Velletri.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di ASP S.p.A., nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 163/2017, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Art. 19 - Disposizioni finali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare la lettera di invito – Disciplinare di Gara, nonché di non affidare la fornitura per motivi di pubblico

interesse. L'appalto verrà aggiudicato altresì con riserva. La riserva si intenderà sciolta per ASP S.p.A., quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica ivi comprese le verifiche di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 445/2000.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l'Azienda sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta stipula del contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato da ASP SpA.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso l'impresa aggiudicatrice non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni le informazioni richieste entro i termini che saranno comunicati da ASP SpA, ovvero risulti sornita dei requisiti richiesti, l'ente appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con atto motivato.

L'amministrazione provvederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente all'incameramento della cauzione provvisoria. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto al successivo concorrente che risulti aver formulato l'offerta più vantaggiosa.

Il Responsabile del Procedimento
Maurizio Salucci

